



UFFICI DI PROSSIMITÀ' DI REGIONE VENETO

ATTUALITA', APPROFONDIMENTI E NEWS SULLA PROGETTUALITA'

Prosegue l'attività di informazione mediante la newsletter mensile di Regione Veneto dedicata agli Uffici di Prossimità del Veneto e giunta al terzo numero.

Nel nostro territorio la progettualità ha trovato terreno fertile e di ciò ne dà testimonianza non solo il numero di uffici di Prossimità operativi in Veneto ma anche l'impegno e la dedizione che ciascun ente, ciascun referente, ciascun operatore, impiega nell'erogazione del servizio e nel conseguente livello di soddisfacimento dei concittadini che di esso si avvalgono.

Anche nel periodo festivo da non molto passato, si è avuta testimonianza dell'impegno al supporto al cittadino che ciascun UdP sta portando avanti con dedizione e spirito di solidarietà. E' per questo motivo che vogliamo ringraziare tutti voi per essere diventati un importante punto di riferimento anche per chi ha bisogno di orientamento per affrontare situazioni delicate.

Grazie per il vostro prezioso lavoro!

Eventuali approfondimenti od ulteriori notizie sullo stato dell'arte sono reperibili al seguente indirizzo web: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/udp-justizia>

@@@

In questo invio:

◆ **Il Tribunale OnLine rivoluziona l'accesso alla Giustizia: così cambia il rapporto tra cittadini e tribunali.**

◆ **L'impatto sociale degli Uffici di Prossimità: tra inclusione e sostegno.**

◆ **FOCUS NORMATIVO. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: profili normativi, procedurali ed ipotesi di decadenza.**

@@@

◆ **Il Tribunale OnLine rivoluziona l'accesso alla Giustizia: così cambia il rapporto tra cittadini e tribunali.**

La digitalizzazione della giustizia italiana compie un nuovo passo avanti con il **Tribunale OnLine**, la piattaforma digitale che permette ai cittadini di presentare istanze civili direttamente dal proprio computer o smartphone. Un progetto che, **insieme agli Uffici di Prossimità**, sta ridisegnando il modo in cui le persone entrano in contatto con il sistema giudiziario.

L'iniziativa, promossa dal Ministero della Giustizia, nasce con un obiettivo chiaro: semplificare l'accesso ai servizi, ridurre gli spostamenti verso i tribunali e alleggerire il carico amministrativo delle cancellerie. La piattaforma consente di depositare online diverse tipologie di istanze, soprattutto nell'ambito della **volontaria giurisdizione**, come amministrazioni di sostegno, tutele, curatele e autorizzazioni del giudice tutelare.

La sperimentazione è partita in sette tribunali pilota (Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona) e, grazie ai risultati positivi, è ora in fase di estensione ad altri distretti giudiziari. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione previsto dai programmi nazionali ed europei dedicati alla **digitalizzazione** della pubblica amministrazione.

Il Tribunale OnLine **non sostituisce** però il rapporto diretto con il territorio. A garantire inclusione e accessibilità restano infatti gli Uffici di Prossimità, sportelli fisici presenti nei Comuni che offrono supporto ai cittadini nella compilazione delle istanze e nell'orientamento ai servizi giudiziari. Se la piattaforma digitale rappresenta la via più rapida per chi è autonomo nell'uso degli strumenti informatici, gli Uffici di Prossimità assicurano un accompagnamento personalizzato, soprattutto alle persone fragili o con difficoltà digitali.

La combinazione tra servizi online e presidi territoriali crea un modello ibrido che punta a rendere la giustizia più vicina, più semplice e più moderna. Una trasformazione che non riguarda solo la tecnologia, ma anche l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, la formazione del personale e la capacità delle istituzioni di collaborare in modo più efficace.

Il Tribunale OnLine rappresenta dunque un tassello fondamentale di un cambiamento più ampio, che mira a costruire un sistema giudiziario capace di rispondere con maggiore rapidità e trasparenza alle esigenze dei cittadini. Una giustizia che, finalmente, prova a parlare il linguaggio del presente.

@@@

◆ **L'impatto sociale degli Uffici di Prossimità: tra inclusione e sostegno.**

*Gli Uffici di Prossimità che si stanno affermando sul territorio stanno diventando uno dei simboli più concreti di una giustizia vicina alle persone: non solo sportelli amministrativi, ma veri e propri **presidi sociali** che intercettano fragilità, accompagnano nei momenti critici e restituiscono dignità a chi spesso si sente spaesato dalle trafilie burocratiche non sempre di facile gestione. Infatti, per molti cittadini, soprattutto anziani, persone con disabilità (anche gravi), famiglie in difficoltà, utilizzare il servizio di Prossimità significa trovare qualcuno finalmente disposto ad ascoltare, a spiegare, ad orientare, ad accompagnare.*

*E' bene quindi ricordare che gli Uffici di Prossimità non risolvono solo problemi burocratici, ma **intercettano vulnerabilità**. Spesso sono il primo luogo in cui emergono situazioni di isolamento, conflitti familiari, difficoltà economiche o bisogni di tutela e grazie alla collaborazione con i servizi sociali, con gli enti del terzo settore e volontariato, diventano nodi di una rete più ampia ed efficace di protezione.*

Nelle varie casistiche afferenti l'affluenza e la tipologia di assistenza che viene chiesta agli Sportelli presenti sul nostro territorio ritroviamo:

- una madre sola che scopre come ottenere un amministratore di sostegno per un figlio fragile;*
- un anziano che, grazie allo sportello, riesce a gestire una successione senza sentirsi sopraffatto;*
- una coppia di genitori che, al verificarsi di situazioni improvvise, sono messi nelle condizioni di poter conoscere l'iter appropriato per la gestione degli interessi economici dei figli minori;*
- un disabile che riceve il supporto adeguato per potersi efficacemente rapportare col giudice tutelare;*

*sembrano solo piccole storie quotidiane ma che sommate generano un importante **impatto sociale**.*

*La diffusione degli Uffici di Prossimità rappresenta dunque una delle innovazioni più rilevanti nel panorama dei servizi pubblici locali e solo col consolidamento del modello, il supporto continuo agli operatori ed il rafforzamento delle collaborazioni, è possibile consentire la riduzione delle disuguaglianze territoriali volta a una giustizia più umana e accessibile. Il territorio veneto, da sempre attento ai valori sociali, si sta distinguendo anche in questa grande sfida di **supporto ed inclusione**.*

@@@

◆ FOCUS NORMATIVO. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: profili normativi, procedurali ed ipotesi di decadenza.

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rappresenta uno degli istituti cardine del sistema successorio italiano, finalizzato a garantire la separazione patrimoniale tra l'erede e il defunto. La disciplina, contenuta negli artt. 484(*) ss. c.c., configura un meccanismo di responsabilità limitata che tutela l'erede dal rischio di dover rispondere *ultra vires hereditatis*.

L'accettazione segue le regole generali, ovvero si retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. Il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione. L'esercizio del diritto di accettazione, infine, **non richiede l'assistenza tecnica di un legale**.

Secondo l'art. 484 c.c., l'accettazione beneficiata si perfeziona mediante **dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione**, con successiva trascrizione nei registri immobiliari. La dichiarazione deve essere seguita dalla redazione dell'inventario, atto indispensabile per la conservazione del beneficio.

L'istituto giuridico in esame risponde a una duplice finalità:

- evitare la confusione dei patrimoni, mantenendo **separati** i beni dell'eredità da quelli personali dell'erede;
- limitare la **responsabilità** dell'erede, che non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti;

e si articola in due fasi essenziali:

I) Dichiarazione di accettazione. La dichiarazione deve essere resa nelle forme previste dall'art. 484 c.c. e trascritta nei registri immobiliari. La trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa e tutela i terzi, in particolare i creditori ereditari e personali dell'erede.

II) Inventario. L'inventario deve essere redatto nei termini stabiliti dagli artt. 485(*) e 487(*) c.c. e costituisce condizione essenziale per il mantenimento del beneficio. La giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che l'inventario debba essere completo, analitico e redatto secondo criteri di trasparenza contabile, pena la decadenza.

Da ricordare che se è vero che l'accettazione con beneficio di inventario è in via generale facoltativa, in quanto ciascuna persona/erede di per sé capace può valutarne la convenienza in base alla situazione patrimoniale del defunto, è altrettanto vero che esso è istituto di **attivazione obbligatoria** per i **minori**, gli **interdetti**, gli **inabilitati**, i **sottoposti ad Amministrazione di Sostegno** in riferimento ai quali serve **apposita autorizzazione del Giudice Tutelare**.

L'istituto è soggetto a cause di decadenza, ovvero si il soggetto che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario può subire il venir meno dei benefici di questa tipologia di accettazione ereditaria se si sia verificata la tardiva (od inesistente) redazione dell'inventario, se abbia

compiuto atti di disposizione dell'asse ereditario non autorizzati (es:) oppure, infine, se vi sia stata confusione dei patrimoni per comportamento dell'erede.

Al verificarsi della **decadenza** vi è assunzione della responsabilità **illimitata** tipica dell'accettazione pura e semplice.

(*) Si riporta il dettato degli articoli:

484 c.c. - Accettazione col beneficio d'inventario. "L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto."

485 c.c. - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni. "Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. "

487 c.c. - Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni. "Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità."

Per maggiori approfondimenti si suggerisce, a titolo di esempio, la lettura delle seguenti pagine web:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_1.page ;

https://tribunale-milano.giustizia.it/it/accettazione_dell_eredita.page ;

<https://www.altalex.com/documents/2023/03/10/accettazione-eredita-beneficio-inventario-procedimento-competenza-trascrizione>